Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 dicembre 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(6111)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1951, n. 1308.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.

Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto ».

Art. 2.

I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 1° dicembre 1951, n. 1309.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo *A* fra agenti laureati, che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo art. 2 ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, 6°, 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo *A*;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano una anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'art. 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente lo esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto Ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.

Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo *A* provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle Ferrovie dello Stato, purchè *all'anzidetta data dell'11 giugno 1948 od anterior*mente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;

c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;

d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti *compresi nella graduatoria di merito di* cui all'art. 3 del presente decreto dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi.

L'inquadramento nel gruppo *A* con le modalità previste dal successivo art. 5, è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizo cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che, alla data effettiva del passaggio, rivestono già una qualifica di gruppo *A* ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sotto indicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo *A*:

1) nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti che all'atto dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, conservando la propria anzianità di grado;

2) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

3) nella qualifica di allievo ispettore per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado 8° ferroviario ».

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« La decorrenza stabilita al precedente art. 5 per l'inquadramento degli agenti nel gruppo *A* è valida ai soli effetti giuridici e di sviluppo di carriera.

Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio al gruppo *A* ».

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il 1° gennaio 1956, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo *A* tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1° gennaio 1957, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche.

Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1° gennaio 1958, nella misura del venti per cento ».

Art. 8. — E' sostituito dal seguente:

« La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro per i trasporti, è presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2°, in rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3°.

Tale Commissione giudicherà anche sull'ammissione dei candidati al concorso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 1310.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli, approvato con regio decreto 30 marzo 1939, n. 1001, modificato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche del predetto Istituto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore orientale di Napoli è così ulteriormente modificato:

All'art. 46 è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto attiene al grado 3° i professori dell'Istituto, compresi i fuori ruolo, vengono considerati a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale e vengono assegnati al predetto grado allorquando i docenti di ruolo statale provvisti della medesima anzianità di servizio conseguono tale grado ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 2. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1311.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414 e 30 luglio 1950, n. 1268;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 176 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di specializzazione in fitopatologia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fitopatologia.

Attuale art. 177 — Presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è istituita una « scuola di specializzazione in fitopatologia » della durata di due anni.

Attuale art. 178. — Scopo della « scuola » è di impartire ai laureati in scienze agrarie le cognizioni necessarie affinchè possano espletare la loro attività nel campo della fitopatologia (presso gli organi ministeriali addetti alla difesa delle piante, presso organizzazioni consortili, ecc.). La scuola conferirà il diploma di « specialista in fitopatologia », ai sensi dell'art. 125 del presente statuto.

Attuale art. 179. — Direttore della scuola è il titolare della cattedra di entomologia o quello della cattedra di patologia vegetale.

Egli è nominato dalla Facoltà di agraria per un anno ed è sempre riconfermabile. Presiede il Consiglio della scuola, costituita a norma dell'art. 115, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di agraria di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto.

Attuale art. 180. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze, ai colloqui, ecc.

Nel secondo anno è obbligatorio l'internato, o presso l'Istituto di entomologia, o presso l'Istituto di patologia vegetale.

Attuale art. 181. — Alla scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie conseguita in una Università italiana.

Nel caso in cui pervengano domande di iscrizione in numero superiore a quello fissato dalla Facoltà, in conformità di quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 116, il Consiglio della scuola provvederà a stabilire una graduatoria degli aspiranti tenendo conto dei titoli che comprovino una particolare disposizione agli studi biologici, dei voti riportati, durante il corso di laurea, negli esami di entomologia e di patologia vegetale nonchè delle eventuali trattazioni della materia in tesi od altre pubblicazioni.

Attuale art. 182. — Gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Attuale art. 183. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Entomologia e zoologia (biennale);
2) Patologia vegetale (biennale);
3) Piante infestanti (annuale);
4) Applicazioni di biologia vegetale (annuale);
5) Chimica degli insetticidi, degli anticrittogamici, ecc. (annuale);
6) Meccanica dei mezzi di distribuzione degli insetticidi e degli anticrittogamici (semestrale);
7) Organizzazione economica e legislazione per la difesa delle piante (annuale).

Attuale art. 184. — I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati, per incarico, anno per anno dal Consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Attuale art. 185. — Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

1) Piante infestanti;
2) Chimica degli insetticidi, degli anticrittogamici, ecc.;
3) Applicazioni di biologia vegetale;
4) Meccanica dei mezzi di distribuzione degli insetticidi e degli anticrittogamici.

Alla fine del secondo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

1) Entomologia e zoologia;
2) Patologia vegetale;
3) Organizzazione economica e legislazione per la difesa delle piante.

L'esame di diploma sarà costituito da un colloquio sostenuto dall'allievo dinanzi all'intero collegio dei professori insegnanti nella scuola di specializzazione.

Attuale art. 186. — Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla Facoltà di agraria.

Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Consiglio di facoltà ed il Senato accademico.

Attuale art. 187. — Al finanziamento della scuola viene provveduto, oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi da parte del Ministero dell'agricoltura e di altri enti o privati che intendano cooperare all'attuazione dei fini che la scuola si propone di conseguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1312.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con i regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 26 ottobre 1933, n. 2378; 16 ottobre 1934, n. 2080; 1° ottobre 1936, n. 1949; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645 e 2 ottobre 1940, n. 1472, e con decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, n. 758 e 30 ottobre 1949, n. 1139;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 17. — Il primo comma è così modificato:

« Il colloquio ha luogo dinanzi alla Commissione di laurea e consiste nella discussione orale di una tesi scelta fra le due che il candidato è tenuto a presentare due giorni prima di quello fissato per la discussione della tesi scritta. I temi delle tesi orali devono riguardare due diversi gruppi di materie, escluso quello cui si riferisce la dissertazione scritta.

Al secondo comma, ai quattro gruppi di materie per il corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto un quinto gruppo: materie penalistiche e medico-legali ».

Attuale art. 26. — E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di farmacia, conferisce la laurea in farmacia.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica generale ed inorganica;
2) Chimica organica;
3) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) Chimica biologica;
6) Fisica;
7) Farmacologia e farmacognosia;
8) Anatomia umana;
9) Fisiologia generale (biennale);
10) Botanica farmaceutica;
11) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Chimica bromatologica;
3) Chimica di guerra;
4) Zoologia generale;
5) Igiene;
6) Mineralogia;
7) Idrologia.

Durante il corso degli studi sono stabilite le seguenti precedenze:

1) lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale se prima non ha superato l'esame di anatomia umana;

2) l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica, come pure quello di chimica biologica, non possono sostenersi se lo studente non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

3) L'esame di farmacologia e farmacognosia può essere sostenuto solo dopo aver superati gli esami di fisiologia generale, di botanica farmaceutica e di chimica farmaceutica.

Superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno di quelli complementari, lo studente dovrà sostenere un « colloquium ante lauream » che verterà su argomenti di chimica farmaceutica e tossicologica, di farmacologia e farmacognosia e di tecnica e legislazione farmaceutica.

Lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea dovrà inoltre aver compiuto durante il 3° e 4° anno dei suoi studi un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata ».

L'attuale art. 27 è sostituito dal seguente:

« Alla fine del 4° anno lo studente che abbia superato tutti gli esami ed il « colloquium ante lauream » ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuta la pratica, viene ammesso all'esame di laurea in farmacia, consistente in una prova pratica ed in una orale.

La prova pratica comprende:

a) preparazione di un prodotto farmaceutico;

b) riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi e quantitativi, di due prodotti farmaceutici;

c) prova pratica di chimica biologica;

d) saggio biologico di medicamento;

e) riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno quindici giorni prima degli esami, e la dimostrazione della conoscenza dei medicamenti delle droghe e delle piante medicinali, nonchè dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza colla farmacia ».

L'attuale art. 28 è sostituito dal seguente:

« I laureati in chimica od in chimica industriale, che aspirano a conseguire la laurea in farmacia, possono essere ammessi al 4° anno purchè comprovino di aver frequentato almeno per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica e quello di fisiologia generale. In caso contrario sono ammessi al 3° anno.

Anche i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica ».

L'attuale art. 36 è sostituito dal seguente:

« Le tasse per la scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia sono fissate e occorrendo modificate, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della Facoltà competente approvata dal Senato accademico.

Dette tasse avranno vigore dall'anno accademico successivo a quello nel quale vengono deliberate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1951, n. 1313.

Accordo tra l'Italia ed i Paesi Bassi per il regolamento di alcune questioni derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 15 giugno 1951 tra l'Italia ed i Paesi Bassi per il regolamento di alcune questioni derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 giugno 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 33. — FRASCA

Accord entre l'Italie et les Pays-Bas pour le règlement de certaines questions découlant des clauses économiques du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Italienne, désireux d'arriver à un règlement définitif et amical de certaines questions encore en suspens entre les deux Pays, découlant des clauses économiques du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, entré en vigueur, en ce qui concerne le Pays-Bas, le 17 février 1949, déclarent:

le Gouvernement néerlandais, en vue des relations cordiales existant entre les Pays-Bas et l'Italie, d'être prêt à renoncer à certains des droits qui lui ont été accordés par les articles 74 et 79 du Traité de Paix;

le Gouvernement italien, de vouloir assurer le plus tôt possible, à l'égard des Pays-Bas et des ressortissants néerlandais, l'exécution des articles 75 et 78 ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII du Traité de Paix;

et de convenir des dispositions suivantes:

Article 1

Le Gouvernement italien s'engage à examiner avant le 31 décembre 1951 les demandes présentées par le Gouvernement néerlandais ou par des ressortissants néerlandais aux termes des articles 75, 76 paragraphe 2 deuxième phrase et 78 du Traité de Paix et à aviser le Gouvernement néerlandais, également dans ce délai, des demandes qui auront été acceptées et de celles qui auront été partiellement ou entièrement rejetées par le Gouvernement italien; dans les derniers cas les autorités italiennes porteront à la connaissance des intéressés, par l'entremise de la Légation des Pays-Bas à Rome, toutes les raisons sur lesquelles leur décision aura été basée.

Pour les demandes qui seront présentées aux termes de l'article 78 du Traité de Paix après la signature du présent Accord, le délai visé au premier paragraphe du présent article expirera le 31 mai 1952, étant entendu que le Gouvernement italien n'est pas tenu à examiner une demande qui serait présentée après le 31 août 1951.

Article 2

Dans le cas où il s'agit d'une demande d'indemnité formulée aux termes des articles 76, paragraphe 2, ou 78 du Traité de Paix, les ressortissants néerlandais intéressés pourront s'adresser soit personnellement, soit par l'entremise d'un fondé de pouvoir au bureau compétent du Ministère du Trésor italien pour appuyer leurs demandes d'indemnité, fournir les documents et autres pièces justificatives à l'appui de leurs requêtes et demander le règlement du montant des dommages qui leur sera reconnu.

Pour toute autre question le Gouvernement néerlandais s'adressera au Ministère des Affaires Etrangères italien.

Article 3

Le Gouvernement italien ne rejetera pas une demande dont à l'article 1 pour la seule raison qu'elle ne serait pas accompagnée d'une documentation suffisante, sans avoir donné à l'intéressé, par l'intermédiaire de la Légation des Pays-Bas à Rome, la possibilité de supplémenter la documentation dans un délai de trois mois.

Les ressortissants néerlandais seront admis à produire les pièces documentaires relatives à la preuve de l'existence des biens, du titre de propriété et du dommage subi, aux conditions que le Gouvernement italien réserve aux ressortissants de la Nation la plus favorisée.

Dans le cas de preuves insuffisantes, les représentants des deux Gouvernements à la Commission de Conciliation pourront adopter le principe du dédommagement forfaitaire.

Article 4.

Chaque décision, visée à l'article 1, sera communiquée par le Ministère du Trésor italien au demandeur, directement ou par l'intermédiaire de la Légation des Pays-Bas à Rome.

Si le demandeur accepte ladite décision, le Gouvernement italien s'engage à donner suite immédiatement à cette décision et, quand il s'agit d'une indemnité, à effectuer dans un délai maximum de 60 jours le paiement du montant établi. Le paiement sera fait en Italie à la personne ou à la Banque qui sera indiquée par le demandeur. Dans le cas où aux termes de l'Annexe XVII-*B* un ressortissant néerlandais aurait droit à une compensation, le Gouvernement italien veillera à ce que cette compensation lui soit versée dans un délai raisonnable après la révision du jugement.

Article 5

Si le demandeur n'accepte pas une décision du Gouvernement italien, le Gouvernement néerlandais peut porter le différend devant la Commission de Conciliation italo-néerlandaise prévue à l'art. 7 du présent Accord, dans les cas où la Commission est compétente aux termes de l'art. 83 du Traité de Paix.

Article 6

Le Gouvernement italien déclare qu'il ne refusera pas de donner suite à une demande pour le motif qu'elle concerne des biens néerlandais en Italie qui n'ont pas été l'objet de mesures en tant que biens ennemis.

Article 7

Les deux Gouvernements s'engagent à constituer dans le délai de deux mois après la signature du présent Accord une Commission de Conciliation aux termes de l'article 83 du Traité de Paix.

Article 8

Les réclamations présentées par des ressortissants néerlandais aux termes du Traité de Paix qui ne rentreraient pas dans le cadre du présent Accord formeront l'objet de négociations ultérieures. Ces réclamations devront être présentées, en tout cas, avant le 31 août 1951.

Article 9

a) Sauf la disposition du paragraphe *d*) du présent article, le Gouvernement néerlandais, pour autant qu'il ne l'ait déjà fait, s'engage à libérer les biens, droits et intérêts italiens se trouvant aux Pays-Bas ou dans ses territoires d'outremer, de toute mesure prise à l'égard de ces biens, droits et intérêts en tant qu'ennemis.

b) Pour autant que les biens, droits et intérêts italiens se trouvent sous l'administration effective de l'Etat néerlandais en vertu des mesures mentionnées au paragraphe précédent, le Gouvernement néerlandais les restituera aux intéressés.

c) Les biens, droits et intérêts susdits seront restitués dans l'état où ils se trouvaient à la date du 15 novembre 1950 sauf les mesures indispensables à leur conservation, sans aucune charge autre que celle fixée par les décrets du Ministre de la Justice néerlandais (*Bulletin Officiel* du 18 septembre 1945, n. 70; du 17 octobre 1945, n. 91; du 2 mai 1947, n. 85, et du 17 juillet 1947, n. 136) et sans préjudice des droits acquis par des tiers à l'égard de ces biens, droits et intérêts et des droits que les intéressés italiens pourraient faire valoir envers des tiers.

d) La restitution au Gouvernement italien du million de florins déposé en application de l'échange de Notes entre le Gouvernement italien et le Gouvernement néerlandais du 6 décembre 1949 formera l'objet de négociations ultérieures.

e) Le Gouvernement néerlandais adoptera sans délai les mesures nécessaires en conformité des paragraphes a) b) et c) du présent article, pour permettre aux autorités administratives de commencer la restitution effective des biens, droits et intérêts italiens dans les trois mois après la signature du présent Accord et de la terminer en tout cas avant le 31 décembre 1951.

Les requêtes de restitution seront présentées aux autorités compétentes néerlandaises par l'entremise de la Légation d'Italie à La Haye.

Dans le cas où, les intéressés n'ayant pas réclamé leurs droits, la restitution n'aura pu être effectuée dans le délai susmentionné, le Gouvernement néerlandais en informera le Gouvernement italien. La situation de ces biens sera réglée d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Article 10

Le Gouvernement néerlandais ne s'opposera pas au transfert des biens italiens libérés aux termes du présent Accord, pour autant qu'il s'agisse de montants transférables en vertu de l'Accord de paiement en vigueur entre les deux Pays.

Article 11

Les deux Gouvernements s'engagent à régler le transfert des créances visées à l'art. 81 du Traité de Paix.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'Annexe XV du Traité de Paix, le Gouvernement italien et le Gouvernement néerlandais s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord spécial afin de régler toute question concernant la propriété industrielle, littéraire et artistique, découlant des mesures prises par suite de l'existence de l'état de guerre. Le dit accord s'inspirera des principes généralement adoptés dans les conventions internationales sur la propriété industrielle, littéraire et artistique.

Article 13

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 juin 1951.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
SFORZA

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
W. F. L. DE BYLANDT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 1314.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Nido asilo Pierina e Corrado Negromanti », con sede in Iesi (Ancona).

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Nido asilo Pierina e Corrado Negromanti », con sede in Iesi (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 26 dicembre 1950, col quale il consigliere di prefettura dott. Giustino Sannini fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del comune di Irsina (Matera), in sostituzione del 1° segretario di prefettura dott. Gaetano Calamaro;

Considerato che il dott. Sannini ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il consigliere di prefettura dott. Pasquale Bevilacqua è nominato commissario straordinario presso il comune di Irsina, in sostituzione del dott. Giustino Sannini.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

SCELBA

(6150)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1951.

Caratteristiche tecniche e termini di validità del francobollo celebrativo della XV Fiera del Levante di Bari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 21 maggio 1951, numero 609, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XV Fiera del Levante di Bari;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della XV Fiera del Levante di Bari, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 27×21.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio.

Una cornice lineare rettangolare racchiude la vignetta, che rappresenta, al centro, una goletta a vele spiegate sulle onde del mare con ai lati due mezzi mappamondi, sui quali sono raffigurate le maggiori parti dei continenti. Sullo sfondo, in alto, vi è la leggenda « Poste Italiane L. 25 » in carattere pieno; in basso, sullo sfondo del mare, vi è la leggenda in carattere chiaro « Settembre Bari 1951 Fiera del Levante ».

Il francobollo è stampato in colore bleu.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1952 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 31, foglio n. 33. — MANZELLA

(5942)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1951.

Divieto di caccia nelle zone alluvionate delle provincie di Mantova e Udine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte della Federazione italiana della caccia e del Comitato provinciale della caccia di Udine, tendenti ad ottenere il temporaneo divieto di caccia nelle zone alluvionate delle provincie di Mantova e Udine, al fine di evitare la distruzione del patrimonio faunistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo d'interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte;

Decreta:

Nelle zone alluvionate delle provincie di Mantova e Udine, la caccia è in modo assoluto vietata per tutto il tempo che i rispettivi Comitati provinciali della caccia, d'intesa con le prefetture, riterranno necessaria tale forma di protezione della selvaggina.

I Comitati provinciali della caccia di Mantova e Udine, ciascuno per la propria provincia, provvederanno a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, precisando le zone in cui la caccia è vietata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

(6138)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1951.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1950, con il quale il dott. Alfonso Bruno è stato nominato membro del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il dott. Alfonso Bruno ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con cui si propone la nomina del dott. Edmondo Cobianchi a rappresentante del Ministero stesso nel Consiglio di amministrazione della menzionata Banca, in sostituzione del dott. Alfonso Bruno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Edmondo Cobianchi è nominato, per il quadriennio in corso, membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dott. Alfonso Bruno, le cui dimissioni sono accettate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1951.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di consumo « Unità Proletaria », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale 25 febbraio 1951, dell'assemblea dei soci della cooperativa di consumo « Unità Proletaria », con sede in Francavilla Fontana, con il quale viene chiesta la messa in liquidazione coatta amministrativa della società;

Viste le risultanze del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1950;

Viste le note 9 luglio e 28 ottobre 1951 del Prefetto di Brindisi;

Udito il parere del comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella riunione del 4 settembre 1951, ai sensi dell'art. 19 lettera *B*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Considerato che le attività della suddetta società sono insufficienti al pagamento dei debiti sociali, e che anzi la stessa trovasi in stato d'insolvenza;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di applicare all'ente la procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1949, n. 267;

Decreta:

La cooperativa di consumo « Unità Proletaria », con sede in Francavilla Fontana, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termini degli articoli 2540 Codice civile e 196 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Rosario Guadalupi, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1951

Il Ministro: Rubinacci

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1951.

Divieto di cattura e uccisione della capra selvatica nell'Isola di Montecristo (Livorno).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, tendente ad ottenere particolari provvidenze per la protezione della capra selvatica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo d'interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta al fine di evitare la distruzione del suddetto mammifero esistente nell'Isola di Montecristo;

Decreta:

La cattura e l'uccisione della capra selvatica nella Isola di Montecristo (Livorno), sono vietate fino a nuova disposizione.

Il Comitato provinciale della caccia di Livorno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1951

p. *Il Ministro*: Rumor

(6139)

DECRETO PREFETTIZIO 4 dicembre 1951.

Messa in liquidazione dell'Ente comunale di consumo di Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Viste le relazioni 16 aprile 1949 e 15 febbraio 1950, presentate al Ministero dell'interno dall'ispettore superiore di ragioneria — dott. Ulderico Bordoni — incaricato di esperire un'accurata inchiesta per accertare le responsabilità circa l'andamento non regolare della azienda Ente comunale di consumo di Asti, istituita con deliberazione del Consiglio comunale 31 ottobre 1946, approvata dall'autorità tutoria il 15 novembre 1946;

Ritenuto che dalla inchiesta sono emerse gravi condizioni di dissesto in cui versa l'Ente, nonchè specifiche responsabilità dell'Amministrazione pro-tempore, per il cui definitivo accertamento sono già investiti il Consiglio di prefettura in s.g.o. e l'autorità giudiziaria;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 16100.08/1 datata 3 marzo 1950, che suggerisce la opportunità di porre in liquidazione l'Ente di consumo di Asti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Asti del 6 ottobre 1951, n. 60, con la quale si chiede che l'Ente comunale di consumo locale venga posto in liquidazione;

Viste le designazioni del sindaco del comune di Asti;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90;

Visti l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

1. L'Ente comunale di consumo di Asti è posto in liquidazione a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

2. Il dott. Scialuga Mario, residente in Asti, corso Dante n. 15, è nominato commissario liquidatore dell'Ente a norma e coi poteri di legge.

3. Il Comitato di sorveglianza a termine dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è così costituito:

1) Florio rag. Enzo, direttore della Sepral;

2) Trinchero rag. Alfredo, residente in Asti, corso Dante n. 22;

3) Piacenza dott. Giuseppe, residente in Asti, via Guttuari n. 31.

Il presente decreto verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica agli effetti di legge ed ha immediata esecuzione.

Asti, addì 4 dicembre 1951

Il prefetto: Iodice

(6194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Ente Costruzione Quartiere Giuliano-Dalmata », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1951, i poteri conferiti al rag. Ruggero Di Leo, commissario della Società cooperativa « Ente Costruzione Quartiere Giuliano Dalmata », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 30 novembre 1951 al 28 febbraio 1952.

(6142)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Budrio (Bologna), della estensione di ettari 450, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: via Passo Pecore Maddalena e via Decima;
ad *est*: via Riccardina e torrente Idice;
a *sud*: via San Zenone;
ad *ovest*: via San Donato.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Cameri e Bellinzago (Novara), dell'estensione di ettari 482, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: cavo Cid, dal ponte sulla strada di Cameri-Bellinzago, sino al confine della riserva di caccia di « San Michele-Cameri »;

ad *est*: confine della riserva « San Michele » e quindi rete del fondo chiuso di Bornago, sino al cancello del fondo chiuso medesimo sulla strada Bornago-Bellinzago;

a *nord* strada Bornago-Bellinzago sino all'incrocio con la strada campestre per la Cascina Barozzina, e seguendo per un tratto tale strada sino al sentiero che porta alla Cascina Betlemme;

ad *ovest* dalla Cascina Betlemme pista in cemento e margini del bosco parallelo all'altra pista che scende perpendicolare sulla strada di delimitazione del campo di aviazione. Detta strada sino alla comunale Bellinzago-Cameri, e quindi seguendo la comunale medesima sino al ponte del cavo Cid.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di San Stino di Livenza, località bonifica Veronese (Venezia), dell'estensione di ettari 776 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fiume Loncon;
ad *est* argine Accurti e fiume Lemene;
a *sud*: stradone di campagna, privo di nome, che divide la proprietà Veronese dalla zona abitata circostante alla locaLa salute di Livenza », e fiume Livenza;
ad *ovest* tenuta Fornasiero e tenuta Dall'Armi-Ancillotto.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Monticiano e Chiusdino (Siena), dell'estensione di ettari 765 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord-ovest: torrente Seggi, dal fosso di Grotta alla strada Chiusdino-Luriano;

nord-est: dal punto predetto, lungo la strada Chiusdino per Luriano e per il Chiesino, quindi lungo la strada per Scalvaia fino al fosso Boncincoli;

sud-est: « fosso Boncincoli » fino al torrente Farma;

sud-ovest: torrenti Farma e Farmulla, fosso Picciolo o Pozzagrale e fosso di Grotta.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Castel San Pietro, località Poggio San Lorenzo (Bologna), dell'estensione di ettari 670, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: via stradelli Ghelfi, da San Lorenzo a Loco Rinaldi;
ad *est*: via Poggio, da Loco Rinaldi fino al casello numero 24 della ferrovia Bologna-Ancona;
a *sud*: ferrovia Bologna-Ancona, dal casello n. 24 al casello n. 20;
ad *ovest*: strada comunale, dal casello n. 20 a San Lorenzo.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Buti (Pisa), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: Vallino di San Giorgio;
a *sud*: Sasseto e Sasso della Dolorosa;
ad *ovest*: Valle della Borda e rio delle Navarre;
ad *est*: Valle di Borgarina.

(6141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 256

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 dicembre 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,89	» Trieste	624,91
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli dell'11 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,675
Id. 3,50 % 1902	67,50
Id. 3 % lordo	61,25
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	72,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,75
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,925
Id. 5 % 1960	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	145110	230 —	L'Abbate Lucia fu Donato, con usufrutto a Pedote *Anna* fu Nicola.	L'Abbate Lucia fu Donato, con usufrutto a Pedote *Marianna* fu Nicola.
Id.	145111	235 —	L'Abbate Pasqua fu Donato, con usufrutto, come sopra.	L'Abbate Pasqua fu Donato, con usufrutto, come sopra.
Id.	145112	235 —	L'Abbate Giannino fu Donato minore, con usufrutto come sopra.	L'Abbate Giannino fu Donato minore, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 novembre 1951

Il direttore generale: LIGUORO

(6056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 36, foglio n. 133, è stato accolto il ricorso della prof.ssa Restucci Alessandra contro il provvedimento di esclusione dal concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per la mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) art. 5 del bando di concorso.

(6064)

Con decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 36, foglio n. 145, è stato respinto il ricorso straordinario della prof.ssa Melli Ida Tiziana contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insufficienza del periodo di servizio.

(6065)

Con decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 36, foglio n. 132, è stato respinto il ricorso della prof.ssa Colaciuri Saveria contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insufficienza del periodo di servizio.

(6066)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dal prof. Amerigo Rongione fu Roberto, avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione 5 luglio 1946, con il quale si dichiaravano nulli gli esami di maturità classica sostenuti sotto condizione dai suoi figliuoli Rongione Franco e Rongione Maria Luisa, nella sessione straordinaria del febbraio 1945, presso il liceo statale di Cassino.

(6109)

Con decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 36, foglio n. 136, è stato respinto il ricorso del prof. Volpiana Italo, contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, per insufficienza del periodo di servizio e per l'esistenza di un rapporto d'impiego di ruolo.

(6067)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1951, il ricorso in via straordinaria prodotto in data 1° marzo 1948 dalla signorina Botta Elena fu Raffaele, già cottimista presso il 3° Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, avverso la determinazione 7 gennaio 1948 del Ministero delle finanze, è accolto, salvo per quanto concerne l'indennizzo per mancata applicazione dei contributi assicurativi. Detto indennizzo va commisurato soltanto al periodo di tempo durante il quale le retribuzioni revisionate della sig.na Botta superavano il limite di retribuzione mensile degli impiegati fissato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

(6180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore di Napoli, rione Carità

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1951, registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 344, è stata approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto stesso, una variante al piano regolatore di Napoli per il rione Carità, relativa al tratto compreso tra via Medina, piazza del Municipio e via dei Guantai; variante adottata dal comune di Napoli con deliberazione consiliare 2 aprile 1951, n. 13.

(6183)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Roccantica (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Roccantica (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Roccantica (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(6010)

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Casperia (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Casperia (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Casperia (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(6087)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 agosto 1950, n. 20447.2/11002, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Modena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Darwin Criscuoli, trasferito in seguito a promozione, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Darwin Criscuoli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena, il vice prefetto dott. Pierino Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6037)

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 settembre 1951, n. 20417.2/10910, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Cagliari, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Rodolfo Redi docente in clinica chirurgica, trasferito ad altra sede, e il dott. Lelio Ghisu, rispettivamente nella qualità di competente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Rodolfo Redi e del dott. Lelio Ghisu, sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari il prof. dott. Alfonso Ligas, primario chirurgo e il dott. Sergio Ravalli vice segretario di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6040)

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 giugno 1951, n. 20487.2/9625, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia;

Visto il decreto 20 ottobre 1951, n. 20487.2/12016, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Giuseppe Migliore, con il vice prefetto dott. Nicola Abbrescia nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Venezia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Nicola Abbrescia, e il dott. Giorgio Muccio, trasferiti al altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Nicola Abbrescia e del medico provinciale dott. Giorgio Muccio, sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia, il vice prefetto dott. Giulio Bianchi e il medico provinciale prof. dott. Antonino Canalis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6038)

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 febbraio 1950, n. 20480.2/7738, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;

Visto il decreto 21 febbraio 1951, n. 20480.2/7440, con il quale è stato sostituito il dott. Giuseppe Pindaro, con il dott. Carlo Ballero nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Mario Lovino, trasferito ad altra sede, e il dott. Carlo Ballero impedito da esigenze di servizio, rispettivamente nella qualità di componente e segretario della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Lovino e del dott. Carlo Ballero, sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino il medico provinciale dott. Ferruccio Cotta Ramusino ed il vice segretario di prefettura dott. Giuseppe Castelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1951

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6042)

MINISTERO DEL TESORO

Aggregazione di un membro per l'esame delle lingue estere nella Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria centrale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 112 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto l'art. 1 del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1950, registro Tesoro n. 7, foglio n. 207, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1951, registro Tesoro n. 3, foglio n. 20, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Ritenuta la necessità di aggregare a tale Commissione un membro per le lingue estere;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (*gruppo A*) indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950, è aggregato, quale membro per l'esame delle lingue estere, il capo sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Biancolella dott. Luciano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1951

p. *Il Ministro*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1951
Registro Tesoro n. 16, *foglio n.* 187

(6102)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario della prova scritta d'esame del concorso a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista del Genio civile, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici o in servizio di essa;

Ritenuta l'opportunità di effettuare la relativa prova scritta di esame presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma che dispone di aule particolarmente attrezzate all'uopo;

Vista la nota in data 23 novembre 1951, n. 49 di prot., con la quale il preside della predetta Facoltà di ingegneria ha comunicato che nulla osta affinchè la prova scritta di esame del concorso di che trattasi si svolga presso detta Facoltà il giorno 21 dicembre 1951;

Decreta:

La prova scritta d'esame del concorso a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista del Genio civile, bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avrà luogo in Roma, presso la Facoltà di ingegneria della locale Università, sita in via San Pietro in Vincoli, alle ore 8 del giorno 21 dicembre 1951.

Roma, addì 30 novembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

(6186)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a novantasette posti di geometra erariale in prova (gruppo B) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo all'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, con il quale venne indetto il concorso per esami a novantasette posti di geometra erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a novantasette posti di geometra erariale in prova, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 2 marzo 1950, ed i candidati in essa compresi sono, nel medesimo ordine, dichiarati vincitori del concorso stesso:

COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Cesanelli Riccardo	8,750	8,400	17,150
2. Ghignone Teobaldo	8,916	7,750	16,666
3. Galassi Edmeo	8,750	7,850	16,600
4. Quoghi Alcide	8,333	8,200	16,533
5. Fuggetta Antonio	9,083	7,350	16,433
6. Sisti Siro	8,416	8,000	16,416
7. Cucini Egidio	8,833	7,500	16,333
8. Pedrelli Alfio	8,750	7,400	16,150
9. Reggiani Carlo	8,333	7,750	16,083
10. Cataudella Giuseppe	7,833	8,150	15,983
11. Balzano Angelo	7,833	8,100	15,933
12. Giubbolini Ilio	8,166	7,750	15,916
13. Antonmaria Paolo	8,333	7,517	15,850
14. Ferrari Giovanni	8,333	7,007	15,840
15. Romano Stefano	9,083	6,750	15,833
16. Sabini Lorenzo	8,166	7,600	15,766
17. Zampedri Placido	8,250	7,500	15,750
18. Caracò Corrado	8,250	7,450	15,700
19. Buccarella Pasquale	8,833	6,850	15,683
20. Franzini Gino	8,416	7,250	15,666
21. Alviano Roberto	8,166	7,494	15,660
22. Bianchi Carlo	8,000	7,600	15,600
23. Buccarella Emanuele	8,333	7,250	15,583
24. De Conca Aldo	8,666	6,900	15,566
25. Tullio Edoardo	7,750	7,750	15,500
26. Carnevale Enrico	8,333	7,150	15,483
27. Di Stefano Arcangelo	7,666	7,800	15,466
28. Piccinini Mirco	8,416	7,000	15,416
29. Cusato Pasquale	8,416	6,994	15,410
30. Di Cicco Mario	8,666	6,700	15,336
31. De Sogus Antonio	8,250	7,100	15,350
32. Gentili Alberto	8,333	7,000	15,333
33. Scognamiglio Ciro	8,083	7,247	15,330
34. Spangaro Ennio	8,083	7,237	15,320
35. Zironi Mario	8,000	7,200	15,200
36. Turi Francesco Paolo	7,750	7,400	15,150
37. Scavo Michele	7,916	7,200	15,116
38. Cattabriga Alfredo	8,000	7,100	15,100
39. Monachesi Ettore	8,000	7,000	15,000
40. Callea Angelo	7,416	7,516	14,932
41. Priano Andrea	8,166	6,750	14,916
42. Cortella Antonio	8,083	6,600	14,683
43. Avagliano Filippo	8,166	6,500	14,666
44. Ponzio Giovanni	8,166	6,494	14,660
45. Barbui Dante	8,166	6,490	14,656
46 Testoni Rinaldo	8,000	6,600	14,600
47. Del Mastro Francesco	7,666	6,900	14,566
48. Perna Luigi	7,833	6,700	14,533
49. Cassisa Nunzio	7,250	7,250	14,500
50. Cannistraci Gaetano	7,750	6,740	14,490
51. Giuliano Salvatore	8,250	6,230	14,480
52. Scardini Mariano	7,500	6,970	14,470
53. Pagano Giacomo	7,583	6,877	14,460
54. Aluisi Mario	7,416	7,000	14,416
55. Santoro Vittorio	7,333	7,033	14,366
56. Tessuto Ruy-Franco	7,750	6,600	14,350
57. Ausiello Ilario	7,500	6,600	14,100
58. Sarchiapone Vincenzo	7,666	6,400	14,066
59. Nunziata Michele	7,416	6,616	14,032
60. Brandonisio Carlo	7,416	6,614	14,030
61. Rapposelli Giuseppe	8,000	6,000	14,000
62. Scalfaro Salvatore	7,333	6,583	13,916
63. Gheri Francesco	7,000	6,913	13,913
64. Nanni Iones	7,250	6,350	13,600
65. Di Grazia Luigi	7,583	6,000	13,583
66. Venezia Giuseppe	7,500	6,000	13,500
67. Ferrara Amerigo	7,333	6,083	13,416
68. Ziccardi Vincenzo	7,083	6,327	13,410
69. Ponis Manlio	7,166	6,100	13,266
70. Prandi Romolo	7,166	6,000	13,166
71. Soluri Vincenzo	7,000	6,000	13,000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1951
Registro Finanze n. 27, *foglio n.* 292.

(5972)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 febbraio 1951, con il quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a duecentottantatre posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 29 settembre 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla pag. 3, colonna 1ª, in relazione al candidato Fusco Raffaele (n. 74 della graduatoria degli idonei), anzichè punti 32,1000, leggasi: punti 52,1000;

2) alla pag. 5, colonna 1ª, in luogo di Piazza *Tersilia*, candidata di cui al n. 251 della graduatoria degli idonei, leggasi: Piazza *Tersilla;*

3) alla pag. 6, colonna 1ª, in relazione alla candidata Scandurra Concetta (n. 322 della graduatoria degli idonei), anzichè punti 43,3000, leggasi: punti 48,3000;

4) alla pag. 6, colonna 2ª, in relazione alla candidata Curtarelli Maria Anna (n. 365 della graduatoria degli idonei), anzichè punti 47,9625, leggasi: punti 47,9695;

5) alla pag. 7, colonna 1ª, in relazione al candidato Rocco Stefano (n. 408 della graduatoria degli idonei), anzichè punti 47,7132, leggasi: punti 47,7133; in luogo di *Fertita* Maria (candidata di cui al n. 427 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Fertitta* Maria;

6) alla pag. 7, colonna 2ª, in luogo di « 452. *Taormina Pietro fu Antonio* », leggasi: 462. *Taormina Pietro fu Antonino;* in relazione al candidato Vallone Leonida (n. 464 della graduatoria degli idonei), anzichè *coniugato un figlio, combattente* leggasi: *coniugato un figlio;* in luogo di *Capossella* Silvia (candidata di cui al n. 481 della graduatoria degli idonei), leggasi *Caposela* Silvia;

7) alla pag. 8, colonna 1ª, in luogo di Spallino *Luigia* (candidata di cui al n. 500 della graduatoria degli idonei), leggasi: Spallino *Lucia;* in relazione al candidato Pascucci Icilio (n. 516 della graduatoria degli idonei), anzichè coniugato un figlio leggasi: coniugato un figlio, *combattente;*

8) alla pag. 9, colonna 1ª, in luogo di *Vercori* (candidato di cui al n. 606 della graduatoria degli idonei), leggasi *Vergori;*

9) alla pag. 11, colonna 1ª, la paternità di Canestrari Mario (candidato di cui al n. 779 della graduatoria degli idonei), deve leggersi: *Frumenzio* anzichè *Frimenzio;*

10) alla pag. 11, colonna 2ª, in luogo di *Saluzzo* (candidato di cui al n. 829 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Saluz;*

11) alla pag. 12, colonna 2ª, la paternità di Gualandi Giovanni (candidato di cui al n. 897 della graduatoria degli idonei), deve leggersi: *Ulisse* anzichè *Udisse;*

12) alla pag. 14, colonna 2ª, in luogo di *Gravilli* (candidato di cui al n. 1095 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Gravili;*

13) alla pag. 15, colonna 2ª, in luogo di *Sferzato* (candidato di cui al n. 1161 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Sferrazzo;* in relazione al candidato Agnello Ugo (n. 1177 della graduatoria degli idonei), anzichè punti 44,2300, leggasi punti 44,2500;

14) alla pag. 16, colonna 1ª, in luogo di Marsala *Leonida* (candidata di cui al n. 1218 della graduatoria degli idonei), leggasi: Marsala *Leonilda;*

15) alla pag. 16, colonna 2ª, in relazione al candidato Digrandi Giovanni (n. 1254 della graduatoria degli idonei) anzichè punti 40.000, leggasi: punti 44,000; in luogo di Dell'Isola *Leonida* (candidata di cui al n. 1255 della graduatoria degli idonei), leggasi Dell'Isola *Leonilda;* in relazione alla candidata Villani Carlotta (n. 1263 della graduatoria degli idonei), anzichè *figlio invalido guerra distr. II.DD.* leggasi: *figlio invalido guerra, avv. Uff. distr. II DD.;* in relazione alla candidata Capocchiani Carmela (n. 1270 della graduatoria degli idonei), anzichè coniugata *una figlia* leggasi: coniugata *un figlio;*

16) alla pag. 17, colonna 2ª, in luogo di *Ottavio* Nunzio (candidato di cui al n. 1348 della graduatoria degli idonei), leggasi *Ottaviano* Nunzio;

17) alla pag. 20, colonna 1ª, in relazione alla candidata Bordoni Giselda (n. 1570 della graduatoria degli idonei), ananzichè nata il 7 luglio 1921, leggasi: 5 luglio 1921;

18) alla pag. 20, colonna 2ª, in luogo di Dariol *Mateo* (candidato di cui al n. 1593 della graduatoria degli idonei), leggasi: Dariol *Matteo;* in luogo di *Lavetere* Agostino (candidato di cui al n. 1601 della graduatoria degli idonei), leggasi *Lovetere* Agostino; in relazione al candidato Tragna Francesco (n. 1607 della graduatoria degli idonei) anzichè *avv. Uff. tecnico erariale nato il 9 novembre* 1914; leggasi: *avv. Uff. registro nato il 21 aprile* 1909, *coniugato un figlio;* in luogo di *Arpia* Francesco (candidato di cui al n. 1618 della graduatoria degli idonei) leggasi *Arpaia* Francesco;

19) alla pag. 21, colonna 2ª, in luogo di *Nicolussi* fu Riccardo (candidato di cui al n. 1688 della graduatoria degli idonei) leggasi *Nicolussi Lino* fu Riccardo; in luogo di *Maria* Vito (candidato di cui al n. 1695 della graduatoria degli idonei) leggasi *Marra* Vito;

20) alla pag. 22, colonna 2ª, in luogo di *Follero* Edoardo (candidato di cui al n. 1750 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Pollero* Edoardo; in luogo di *Tanose* Cataldo (candidato di cui al n. 1784 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Tanese* Cataldo;

21) alla pag. 24, colonna 1ª, in luogo di *Liquori* Adelina (candidata di cui al n. 1903 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Liguori* Adelina; in luogo di *Tamburino* Maria (candidata di cui al n. 1906 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Tamburrino* Maria;

22) alla pag. 25, colonna 1ª, in luogo di *Galiegari* Pietro (candidato di cui al n. 2012 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Callegari* Pietro;

23) alla pag. 25, colonna 2ª, in relazione al candidato Calanna Antonio (n. 2021 della graduatoria degli idonei) anzichè *punti* 41,9000 *avv. imp.sto* 1924, leggasi: *punti* 41,8980 *nato* il 19 *agosto* 1924;

24) alla pag. 26, colonna 1ª, in luogo di Amante *Italia* (candidata di cui al n. 2066 della graduatoria degli idonei), leggasi: Amante *Itala.*

25) alla pag. 26, colonna 2ª, in relazione al candidato Carrieri Eugenio (n. 2104 della graduatoria degli idonei), anzichè *nato il* 6 *giugno* 1913, leggasi: *nato il* 6 *maggio* 1913; in relazione al candidato Guareschi Silvio (n. 2132 della graduatoria degli idonei) anzichè punti 41,6675, leggasi: punti 41,6676;

26) alla pag. 27, colonna 1ª, in luogo di *Penech* Domenico (candidato di cui al n. 2154 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Fenech* Domenico; la paternità di Angeletti Mario (candidato di cui al n. 2159 della graduatoria degli idonei), deve leggersi *Egino* anzichè *Egidio.*

27) alla pag. 28, colonna 2ª, in luogo di *Susimo* Vittorio (candidato di cui al n. 2283 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Susinno* Vittorio.

28) alla pag. 30, colonna 1ª, la paternità di Capecelatro Torquato (candidato di cui al n. 2437 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Ettore* anzichè *Etton;*

29) alla pag. 32, colonna 1ª, in relazione al candidato Causarano Bartolomeo (n. 2578 della graduatoria degli idonei) in luogo di: *danni di guerra Intendenza di finanza,* leggasi: *applicato ospedale civile;*

30) alla pag. 33, colonna 1ª, in relazione al candidato Cardile Avanti (n. 2652 della graduatoria degli idonei) anzichè punti 40,6434, leggasi: punti 40,6430; in relazione al candidato Corradini Deliso (n. 2659 della graduatoria degli idonei), in luogo di *nato il* 6 *aprile* 1918, leggasi: *nato il* 4 *giugno* 1918;

31) alla pag. 33, colonna 2ª, in relazione al candidato Perrotta Giuseppe (n. 2700 della graduatoria degli idonei) in luogo di *nato il 7 aprile* 1920, leggasi *nato il 7 maggio* 1920;

32) alla pag. 35, colonna 1ª, dopo il candidato Angiello Pasquale (n. 2855 della graduatoria degli idonei), leggasi: 2856 *Castellana Riccardo* fu Giovanni, punti 40,2500, avventizio Interno, coniugato nato il 9 novembre 1919 in luogo di 2858. *Maggio Anna,* etc.

33) alla pag. 35, colonna 2ª, in luogo di *Danzetta* Maria (candidata di cui al n. 2903 della graduatoria degli idonei), leggasi: *Lanzetta* Maria.

34) alla pag. 36, colonna 1ª, in relazione al candidato Fazio Vincenzo (n. 2919 della graduatoria degli idonei) in luogo di: *nato il* 3 *settembre* 1927; leggasi: *nato il* 3 *luglio* 1927; in luogo di *Gelotto* Augusto (candidato di cui al n. 2918 della graduatoria degli idonei), leggasi *Celotto* Augusto; in luogo di *Mondony* Dante (candidato di cui al n. 2924 della graduatoria degli idonei), leggasi *Mondany* Dante;

35) alla pag. 37, colonna 2ª, in luogo di *Vivaia* Angela (candidata di cui al n. 6 della graduatoria dei vincitori), leggasi: *Vivian* Angela;

36) alla pag. 38, colonna 2ª, in luogo di *Pacillo* Tommaso (candidato di cui al n. 127 della graduatoria dei vincitori), leggasi: *Pacilio* Tommaso.

(6079)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.